

REGOLAMENTO
IN MATERIA DI CESSIONE DEI CREDITI DA PARTE DEI FORNITORI
DELL'ASL TARANTO

Approvato con Deliberazione del Direttore Generale N. 2316 del 19/10/2023

INDICE

Art. 1 - Scopo	2
Art. 2 - Riferimenti normativi	2
Art. 3 – Definizioni.....	2
Art. 4 - Cedibilità del credito	2
Art. 5 - Forma della cessione di crediti verso la Pubblica Amministrazione.....	3
Art. 6 - Opponibilità ed efficacia degli atti di cessione di crediti.....	3
Art. 7 - Opponibilità ed efficacia degli atti di cessione non rientranti nelle tipologie contrattuali di cui al precedente Art. 6	4
Art. 8 - Cessione del credito e mandato all'incasso.....	5
Art. 9 - Applicazione dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.	5
Art. 10 - Eccezioni opponibili al cessionario	5
Art. 11 - Cessione di crediti futuri	5
Art. 12 - Cessione nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.	6
Art. 13. Casi particolari.....	6
Art. 14 - Procedura interna per l'istruttoria	6
Diagramma di flusso.....	9

Art. 1 - Scopo

Il presente regolamento definisce e stigmatizza l'iter della istruttoria degli atti di cessione dei crediti posti in essere dai fornitori dell'ASL Taranto – tenuto conto anche delle disposizioni normative e regolamentari – al fine di coinvolgere le Aree e le Strutture dell'ASL Taranto per le rispettive competenze.

Art. 2 - Riferimenti normativi

- Art. 1260, 1 del Codice Civile;
- Art. 9 all. E (sul contenzioso amministrativo), della Legge 20 marzo 1865 n. 2248;
- Art. 70, 3, del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923;
- Legge n. 52 del 21 febbraio 1991;
- D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992;
- Legge n. 130 del 30 aprile 1999;
- Art. 117 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
- Decreto Ministero Economia e Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008;
- Circolare Ministero Economia e Finanze n. 22 del 29 luglio 2008;
- Circolare Ministero Economia e Finanze n. 29 del 08 ottobre 2010;
- Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- Determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) del 18 novembre 2010, punto 4, n.10 del 22 dicembre 2010, punto 2.8 e n. 4 del 07 luglio 2011, punto 4.9;
- Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i.;
- Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66;
- Legge Regionale 30 dicembre 1994, n. 38
- D.l. 23 dicembre 2013, n. 145
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ("Codice degli appalti");
- Legge 30 aprile 1999, n.130 e s.m.i.
- Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015)
- Legge Regionale 2 maggio 2017 n. 9;
- D.L. 19 maggio 2020 n. 34;
- D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("Codice dei Contratti Pubblici").

Art. 3 – Definizioni

La cessione del credito è il contratto, disciplinato dall'art. 1260 del c.c., con il quale il creditore originario (cedente) trasferisce ad un terzo (cessionario) la titolarità di un diritto di credito.

La cessione, quindi, determina la successione a titolo particolare nel diritto e, per effetto della stessa, il debitore (ceduto) è tenuto ad eseguire la prestazione verso il cessionario.

Trattasi, pertanto, di un istituto diverso dal mandato all'incasso, poiché in quest'ultima tipologia contrattuale, inquadrabile nell'ambito dei rapporti di natura gestoria, non si verifica la traslazione della titolarità soggettiva da una sfera di disponibilità ad un'altra.

Art. 4 - Cedibilità del credito

Il creditore può trasferire, ex art. 1260 del c.c., a titolo oneroso o gratuito, il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Qualora il debitore ceduto sia una Pubblica Amministrazione e la cessione sia riferita a crediti derivanti dalle tipologie di contratto di cui all'art. 9 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 all.E, e all'art. 70, terzo comma, del R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923, in deroga al principio generale dell'art. 1260 del c.c., il creditore cedente deve chiedere il consenso dell'Amministrazione interessata.

Tale consenso non è elemento costitutivo della cessione medesima, la quale si perfeziona con il semplice consenso tra cedente e cessionario, ma integra una condizione di efficacia della cessione stessa nei confronti dell'amministrazione ceduta.

Qualora il debitore ceduto abbia sottoscritto accordo contrattuale ai sensi dell'articolo 8 – quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 trova applicazione il disposto dell'art. 117 comma 4-bis della legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione del decreto legge 19 maggio 2020 n. 24. La predetta disposizione prevede che: *I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione".*

Il consenso alla cessione, o il rifiuto della stessa, viene espresso dal Legale rappresentante o da altro soggetto autorizzato da espressa procura, a seguito della istruttoria espletata con le modalità meglio specificate in appresso (Art. 14).

Art. 5 - Forma della cessione di crediti verso la Pubblica Amministrazione

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 6 allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 le cessioni di credito, ai fini dell'opponibilità, devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio e devono essere notificate all'ASL quale debitore ceduto.

Art. 6 - Opponibilità ed efficacia degli atti di cessione di crediti

Le cessioni relative a crediti d'importo inferiore ad Euro 5.000,00 derivanti dai contratti in corso di esecuzione, dai contratti di appalto, somministrazione e fornitura disciplinati dal D.Lgs. 50/2016 e, a far data dall'1 luglio 2023, dal D.Lgs. 36/2023, nonché da accordi e contratti disciplinati dal D.Lgs. 502/1992 e dalla L.R. 9/2017, redatte con la forma di cui al presente punto e per le quali non deve essere applicata la procedura di cui alla circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono efficaci ed opponibili all'ASL Taranto se la stessa non le rifiuta con comunicazione da trasmettere, sia al cedente che al cessionario, entro 45 giorni dalla notifica.

Le cessioni di cui al comma precedente inoltre, si intendono tacitamente accettate se non rifiutate entro 45 giorni dalla notifica.

Qualora il credito ceduto sia superiore ad Euro 5.000,00 e derivi da contratti in corso, da contratti di somministrazione e fornitura e comunque da tutti i contratti disciplinati dal D.Lgs. n. 50/2016 e, a far data dall'1 luglio 2023, dal D.Lgs. 36/2023, nonché da accordi e contratti disciplinati dal D.Lgs. 502/1992 e dalla L.R. 9/2017, deve essere attivata la procedura di cui alla circolare MEF n. 29 dell'8 ottobre 2009 avente ad oggetto il Decreto Ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente *“Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni”* – Nuovi chiarimenti, nonché la procedura di cui alla Circolare MEF n. 15 del 13 aprile 2015 concernente *“Attività di riscontro - vigilanza sull'osservanza delle disposizioni dirette ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni”* ultimo paragrafo *“Attività di verifica della regolarità fiscale e contributiva”*.

Ai sensi della normativa di cui al precedente comma, il soggetto cedente, in occasione della notifica della cessione, deve inoltrare all'ASL Taranto una richiesta di accettazione espressa della cessione del credito, accompagnata dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato “A” del D.M. n. 40 del 2008), per consentire all'ASL Taranto di verificare in via preliminare la regolarità contributiva del soggetto cedente attestata dal DURC in corso di validità (la stessa verifica dovrà essere effettuata nei confronti del cessionario al momento del pagamento) ai sensi di quanto disposto dalla circolare MEF n. 15/2015, ultimo paragrafo.

Qualora il DURC risulti regolare l'ASL effettua la verifica di cui alla circolare MEF n. 29/2009, sempre in capo al soggetto cedente. Qualora quest'ultimo risulti *“non inadempiente”* e non risultino altre cause ostative, l'ASL comunica ai contraenti l'espressa accettazione e, al momento del pagamento, effettua le verifiche in capo al soggetto cessionario.

In caso di DURC non regolare o di riscontrata inadempienza l'ASL:

- i. non rende il proprio esplicito consenso alla cessione del credito rifiutandola espressamente entro 45 giorni dalla notifica;
- ii. al momento del pagamento, effettua una verifica in capo al soggetto cedente. Costituisce altresì valido motivo per rifiutare la cessione, sempre entro 45 giorni dalla notifica, la mancata trasmissione dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Costituisce altresì valido motivo per rifiutare la cessione, sempre entro 45 giorni dalla notifica, la mancata trasmissione dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali o altri motivi eventualmente riscontrati anche a seguito del parere della Struttura Burocratica Legale.

Art. 7 - Opponibilità ed efficacia degli atti di cessione non rientranti nelle tipologie contrattuali di cui al precedente Art. 6

Le cessioni relative a crediti derivanti da fattispecie non riconducibili alla categoria dei contratti di durata di cui al precedente punto 6, comma 1, sono soggette alla disciplina civilistica. Ne consegue che le cessioni di crediti inerenti a contratti quali, la compravendita, sono immediatamente opponibili all'ASL Taranto per effetto della notificazione, indipendentemente dall'accettazione.

Si applica altresì la disciplina del Codice Civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione della Pubblica Amministrazione, qualora il credito ceduto discenda da contratti che abbiano esaurito i loro effetti, ossia quando la prestazione del contraente sia stata integralmente e correttamente eseguita.

In tali fattispecie, non essendo richiesto il consenso del soggetto pubblico ceduto, la verifica prevista a norma dell'Art. 48-bis del Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come già indicato nella circolare n. 22 del 2008 del MEF, deve essere effettuata esclusivamente nei confronti del creditore originario (cedente) al momento del pagamento a favore del cessionario.

Tuttavia, qualora in occasione della notifica della cessione, le parti richiedano l'espressa accettazione della cessione del credito con specifico riferimento all'insussistenza di situazioni di inadempienza, l'ASL Taranto effettuerà la verifica ex art. 48-bis con le modalità indicate al punto 6 della presente procedura.

Art. 8 - Cessione del credito e mandato all'incasso

Nell'ipotesi in cui il soggetto cessionario sia anche mandatario all'incasso e l'ASL Taranto dovesse rifiutare la cessione, il pagamento sarà effettuato comunque al soggetto cui è stato conferito il mandato all'incasso (procura a riscuotere – cessionario in qualità di procuratore).

Qualora nella fattispecie di cui sopra ricorra anche la necessità di effettuare la verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, non sarà applicata la procedura prevista dalla circolare n. 29/2009 - da ritenersi applicabile solo in caso di cessione in quanto citata espressamente - con la conseguenza che la suddetta verifica sarà effettuata solo nei confronti del creditore originario/mandante, e non anche in capo al mandatario.

Art. 9 - Applicazione dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

La mancata comunicazione di detto conto corrente all'AL Taranto costituisce motivo per rifiutare la cessione.

Si richiamano in proposito le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 di cui alla determinazione dell'AVCP n.4 del 7 luglio 2011, paragrafo 4.9.

Art. 10 - Eccezioni opponibili al cessionario

L'ASL Taranto, anche successivamente all'accettazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al creditore cedente.

In particolare l'ASL Taranto far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni relative alla validità del titolo costitutivo del credito, sia le eccezioni relative ai fatti estintivi.

Art. 11 - Cessione di crediti futuri

In relazione alla cessione di crediti futuri, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, che ha espressamente richiamato le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 52/1991, la cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.

Si applica inoltre quanto previsto dall'ultimo paragrafo della circolare MEF n. 15 del 13.04.2015 avente ad oggetto *“Attività di verifica della regolarità fiscale e contributiva”* nel quale viene tra l'altro evidenziato che *“le verifiche fiscali e contributive non possono che riferirsi al momento in cui sorge effettivamente il credito certo, liquido ed esigibile, ancorché l'atto di cessione dei crediti futuri sia stato perfezionato in epoca anteriore all'insorgere della specifica obbligazione commerciale per la quale si verifica il subingresso del cessionario”*.

Art. 12 - Cessione nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.

La cartolarizzazione costituisce un'operazione finanziaria che si articola nella cessione a titolo oneroso di uno o più crediti ad una società veicolo (*special purpose vehicle, SPV*) la quale, per ottenere la provvista necessaria all'acquisto dei crediti, emette titoli destinati ad essere collocati presso investitori istituzionali, professionali e non, per poi provvedere alla riscossione dei crediti ceduti ed alle attività ad essa finalizzate. Le somme incassate dai debitori ceduti vengono poi destinate, in via esclusiva, ai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei relativi crediti.

La regolamentazione della cartolarizzazione si distingue da quella ordinaria sulla cessione dei crediti, in quanto:

- non occorre la notifica della cessione al debitore ceduto, sostituita dalla pubblicazione dell'operazione in Gazzetta ufficiale;
- l'efficacia della cessione riguardo a terzi è anch'essa assicurata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Qualora le cessioni, anche non in blocco, abbiano ad oggetto crediti d'impresa di cui alla L. n. 52/1991 (factoring), è sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione.

La disciplina della cartolarizzazione, contenuta nella L. n. 130/1990, è stata profondamente modificata ed integrata con il D.L. n. 145/2013 convertito con L. n. 9/2014, il quale ha introdotto all'art. 4 della L. 130/1999 il comma 4-*bis secondo cui* alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923.

Nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione è quindi prevista l'informazione alle amministrazioni debentrici (mediante raccomandata con avviso di ricevimento) solamente al fine di comunicare l'affidamento o il trasferimento dei compiti di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento, qualora tali attività siano affidate o trasferite a soggetti diversi dal soggetto cedente.

Tale norma ha la finalità di semplificare le cessioni dei crediti effettuate nel contesto delle operazioni di cartolarizzazione, agevolando la realizzazione di tali operazioni anche qualora figurino una P.A. tra i soggetti debitori ceduti.

La normativa in materia di cartolarizzazione dei crediti costituisce una normativa speciale rispetto a quella in materia della cessione dei crediti derivanti da contratti pubblici; l'art. 4, comma 4-*bis* della L. n. 130/1990 si applica pertanto anche al caso di cessione di crediti nascenti da contratti disciplinati dal Codice dei contratti pubblici.

Art. 13. Casi particolari

La Struttura Burocratica Legale sarà interessata per la gestione delle problematiche connesse a cessioni nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, cessioni a scopo di garanzia, effetti del fallimento sulla cessione e immediata opponibilità non riconducibile ai c.d. "contratti di durata".

Art. 14 - Procedura interna per l'istruttoria

L'istruttoria connessa alle cessioni di credito di cui al presente regolamento sarà svolta secondo quanto stabilito dal presente Regolamento e come di seguito spiegato.

- a) Le cessioni di credito, i mandati all'incasso e le informazioni sulla cartolarizzazione dei crediti possono pervenire all'ASL Taranto per il tramite di atto di notifica ai sensi della Legge 21 gennaio 1994, n. 53, o attraverso posta elettronica certificata (PEC) e sono protocollati dalla S.S.D. Affari Generali a cui

competete il Protocollo Generale anche nel caso in cui gli atti siano indirizzati anche alle PEC di altre Strutture.

- b) Nel caso in cui gli atti di cui sopra **non** siano indirizzati all'indirizzo PEC del Protocollo Generale trovano applicazione le disposizioni contenute nella nota prot. 0052132 del 22/03/2023 della S.S.D. Affari Generali e, pertanto, la registrazione sarà effettuata:
- dalla Segreteria di Direzione nel caso in cui l'atto sia stato ricevuto dalla Direzione Strategica;
 - dalla Struttura che risulti prima destinataria del messaggio.
- c) La S.S.D. Affari Generali, ovvero la Direzione Strategica o la Struttura che ha proceduto alla registrazione degli atti secondo quanto indicato al punto a), procederà all'assegnazione della cessione di crediti, per competenza, all'AGREF e alla SBL entro e non oltre il giorno successivo alla ricezione.
- d) L'AGREF in prima battuta verificherà:
- i. che l'atto di cessione sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata e che sia stato regolarmente notificato all'ASL;
 - ii. se vi sia nell'atto di cessione l'autorizzazione al trattamento dei dati personali;
 - iii. se vi siano altre cessioni di credito derivanti dal medesimo contratto per le quali vi sia stata accettazione o esecuzione.
- e) Concluse le verifiche di cui al punto d), l'AGREF inoltra la cessione di credito al Dirigente dell'Area responsabile del contratto dal quale discende il credito ceduto.
- f) L'Area responsabile provvederà:
- i. ad acquisire il DURC del soggetto cedente;
 - ii. ad accertare l'esistenza del credito ceduto;
 - iii. a verificare la esistenza di atti di pignoramento c/o terzi notificati precedentemente all'Asl afferenti il cedente;
 - iv. a formulare parere in merito ad eventuali cause ostative all'accettazione della cessione.

La documentazione sopra riportata in uno con il parere è trasmessa all'AGREF entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione dell'atto di cessione.

- g) L'AGREF, acquisita la documentazione di cui al punto f), provvederà a verificare:
- i. che il soggetto cedente risulti "non inadempiente" alle verifiche effettuate ai sensi delle Circolari MEF n. 29/2009 e n. 15/2015 nei casi e con le modalità dalle stesse previste;
 - ii. qualsiasi altra causa o circostanza che imponga il rifiuto espresso alla cessione del credito.
- h) Il Direttore dell'AGREF entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al punto f), al termine dell'istruttoria, invierà al Legale rappresentante o al suo delegato proposta di accettazione o di rifiuto alla cessione del credito.
- i) Il Legale rappresentante o il suo delegato, a conclusione della istruttoria come sopra delineata, esprimerà il consenso alla cessione, o il rifiuto della stessa, da inviare all'AGREF entro 5 giorni dal ricevimento della proposta.
- j) L'AGREF
- i. in caso di accettazione della cessione, che sarà "tacita" tramite silenzio protratto oltre i 45 giorni dalla notifica dell'atto, provvederà ad annotare la stessa nel Sistema Informativo per il Monitoraggio della Spesa del Servizio Sanitario Regionale (MOSS);
 - ii. in caso di rifiuto provvederà a comunicare al cedente e al cessionario, il rifiuto della cessione del credito, entro e non oltre 45 giorni decorrenti dalla data di notifica all'ASL. Il rifiuto sarà comunicato anche all'Area responsabile del contratto relativo ai crediti oggetto di cessione.

In tutti i casi in cui nell'analisi della pratica vengano rilevate problematiche ostative all'accettazione della cessione o comunque non risolvibili mediante la presente procedura, o vi siano dubbi sull'interpretazione del

dato normativo, l'AGREF invierà espressa richiesta di parere alla SBL, la quale, onde evitare l'accettazione tacita di cui sopra, dovrà dare risposta entro e non oltre 10 giorni alla data della notifica di richiesta del parere.

Diagramma di flusso

